

Pubblicato il 13/06/2022

N.00276 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.
N. 00614/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 614 del 2022, proposto da

Silvia Faiulo, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso e Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Antonio Falcone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 07.04.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A015- Discipline Sanitarie", in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come

modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;

2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente, formulati male, errati o con più risposte possibili;

3. Del D.D.G. prot. n. 13216 del 08.04.2022 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Puglia ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso “A015”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

4. Del D.D.G. prot. n. 13770 del 12.04.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Puglia ha pubblicato il calendario dello svolgimento delle prove orali dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso “A015”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

5. Del D.D.G. prot. n. 12206 del 04.04.2022 e del relativo allegato per la classe di concorso “A015”, con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Puglia ha pubblicato i quadri di riferimento per la valutazione delle prove scritte, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente;

7. Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A015” di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata;

8. Ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare l'Avviso di convocazione dei candidati alla prova orale per la classe di concorso “A015 – Discipline sanitarie”, inserendovi il nominativo della ricorrente ed ammettendo la medesima allo svolgimento della prova orale, in coda a quelle calendarizzate dalla medesima Amministrazione dal giorno 10.05.2022 sino al 16.06.2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che le censure esposte in ricorso inerenti la equivocità ed erroneità di alcuni quesiti impiegati per la prova d'esame, incidono sul corretto svolgimento delle prove di esame, con effetti che potrebbero ricadere sugli altri candidati ammessi alla prova orale e quindi sullo svolgimento dell'intera procedura concorsuale, per cui il pregiudizio lamentato non è suscettibile di favorevole apprezzamento in via cautelare;

Considerato che per le stesse ragioni si rende opportuna l'integrazione del contraddittorio in vista della decisione del merito del ricorso nonchè acquisire dall'amministrazione intimata apposita relazione che fornisca adeguati chiarimenti in ordine a quanto specificamente asserito nel ricorso, corredata da copia dei documenti menzionati nel provvedimento impugnato;

Ritenuto, altresì, che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti ammessi alla prova orale può essere autorizzata mediante notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incombenza da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, fissando per l'attività di pubblicazione sul sito; – in mancanza di specifiche tariffe in proposito - il relativo

importo in euro 100,00 (euro cento/00), da versare all'Amministrazione a carico del ricorrente secondo le modalità dalla medesima comunicate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare;

- ordina al Ministero dell'Istruzione di depositare, presso la segreteria della Sezione, la documentazione indicata in parte motiva nel termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;
- ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione;
- fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso al 7 dicembre 2022;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirée Zonno, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.